

Disposizioni di prima applicazione della LR 85/2016 per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia

PARTE PRIMA

1. Importo dei contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica e alle ispezioni

1.1 Nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella lr 85/2016 e nel regolamento regionale 25/R/2015, dal 1° gennaio 2017 è determinato nella seguente tabella il contributo dovuto, per l'intero territorio regionale, in occasione della compilazione e invio del rapporto di efficienza energetica, con le medesime scadenze temporali.

a) Impianti con generatore di calore a fiamma	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento	euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
d) Impianti cogenerativi	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00

1.2 Nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella lr 39/2005 e nel regolamento regionale 25/R/2015, è determinato nella seguente tabella il contributo dovuto, per l'intero territorio regionale, in occasione dell'ispezione, nel caso di impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti, nonché negli altri casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento regionale.

a) Impianti con generatore di calore a fiamma	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 100,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 130,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 190,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 240,00 5) 50,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 80,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 120,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 180,00
c) Impianti alimentati	euro 100,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie

da teleriscaldamento	utile, come definita dall'allegato A al d.lgs. 192/2005
d) Impianti cogenerativi	1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 140,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 200,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 280,00

PARTE SECONDA

2. Modalità di acquisizione dei contributi

2.1 Ai sensi dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 comma 1 quater i contributi dovuti per lo svolgimento delle attività pubbliche di controllo degli impianti termici sono introitati dalla Regione, con le modalità stabilite al successivo paragrafo;

2.2 In applicazione di quanto richiamato al punto 2.1 le società di cui al punto 3.1 riscuotono, per gli ambiti territoriali ivi determinati, per conto della Regione i contributi in oggetto, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle procedure e di trasmissione dei rapporti dalle stesse dettate.

A tal fine ogni società e per essa il suo legale rappresentante, viene individuata quale agente contabile assumendone le relative responsabilità.

In particolare:

- a) Gli importi dei contributi in oggetto sono incassati dalla società su conti correnti a ciò dedicati. I numeri identificativi dei conti correnti sono comunicati alla Regione.
- b) La società provvede al controllo e alla verifica in merito alla correttezza dei pagamenti dovuti all'Ente, provvedendo anche ad eventuali rimborsi in caso di oneri non dovuti.
- c) La società riversa alla Regione, con cadenza periodica indicata dalla competente Direzione Ambiente ed Energia, le somme incassate per conto dell'Ente, al netto di eventuali succitati rimborsi.

2.3 Nelle more di attivazione dei conti di cui al punto 2.2 è consentito il pagamento su conto corrente dedicato regionale, secondo modalità comunicate sul sito regionale.

2.4. Il contributo, essendo un'entrata di competenza della Regione, è esente IVA.

3. Ambiti territoriali di competenza

3.1 Per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di controllo degli impianti termici ex d.lgs. 192/2005, nelle more del riassetto previsto all'articolo 24 della l.r. 85/2016, la Regione si avvale del sistema delle società energetiche regionali acquisite dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015. Le società operano senza vincolo territoriale all'interno del territorio regionale, pur negli ambiti, nei limiti e sulla base degli atti di indirizzo e programmazione, anche tenuto conto delle modalità di collaborazione ivi previsti. In via generale si fa riferimento alla seguente tabella:

Società	Ambiti territoriali dei comuni con più di 40.000 abitanti	Restanti ambiti territoriali provinciali (esclusi gli ambiti dei comuni con più di 40.000 abitanti)

Artel Energia srl	Arezzo	ambito provinciale di Arezzo
Agenzia fiorentina per l'energia srl	-----	ambito Città Metropolitana di Firenze
Publies srl	Prato, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino Empoli	ambito provinciale di Prato
Publicontrolli srl	Pistoia	ambito provinciale di Pistoia
Eams	Carrara	ambito provinciale di Massa Carrara;
Sevas srl	Capannori, Lucca, Viareggio, Massa	ambito provinciale di Lucca,
Agenzia energetica provincia di Pisa srl	Pisa, Cascina	ambito provinciale di Pisa
Energy Agency of Livorno Province srl	Livorno	ambito provinciale di Livorno
Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile srl	Siena, Grosseto	ambiti provinciali di Siena e Grosseto

3.2 Permangono alle competenti strutture della Giunta regionale le funzioni in materia di programmazione, di sanzionamento amministrativo nonché di coordinamento e controllo generale dell'attività e degli organismi in oggetto. Le competenti strutture della Giunta svolgono l'attività di coordinamento succitata anche avvalendosi di ARRR s.p.a. ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della l.r. 85/ 2016.

4. Disposizioni transitorie

4.1 Bollini non utilizzati

Dal 1 gennaio 2017 si applicano gli importi di cui al punto 1.1

I bollini in possesso dei manutentori e non ancora utilizzati al 31.12.16 sono nulli.

L'Agenzia o l'Ente che abbia eventualmente riscosso l'importo è chiamata a rifondere il manutentore.

4.2 Modalità di trasmissione dei rapporti

In attesa della piena applicazione del Sistema Informativo Regionale, ogni Agenzia definisce le modalità di trasmissione dei rapporti dandone preventiva e tempestiva comunicazione

4.3 Formato e contenuto dei bollini

Ciascuna Agenzia definisce il formato dei bollini (digitale o cartaceo) che i manutentori dovranno acquistare. Qualora l'Agenzia optasse per la versione cartacea, esso dovrà riportare necessariamente il logo della Regione Toscana e l'anno di emissione

4.4 Periodicità di trasmissione dei rapporti

Dal 1° gennaio 2017, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera d) della l.r.39/2005, i controlli di efficienza energetica e la relativa trasmissione alle Agenzie dei rapporti nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt seguono la periodicità individuata dall'articolo xx della LR 85/2016, ovvero:

- a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2 del d.p.g.r.25/R/2015;
- b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).